

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO

N. 1

presentata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità
e dell'assistenza sociale, TODDE

il 28 luglio 2026

Modifiche al decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4
(Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23.
Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione)

RELAZIONE DEI PROPONENTI

1. Quadro normativo di riferimento e finalità dell'intervento

La presente proposta di modifica interviene sul decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, che disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle strutture sociali, nonché i procedimenti autorizzatori e di accreditamento delle medesime.

L'intervento normativo è finalizzato ad adeguare il vigente assetto regolamentare all'evoluzione del quadro normativo nazionale, con particolare riferimento al decreto legislativo 3 maggio 2024 n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato), ai principi di integrazione socio-sanitaria e di personalizzazione degli interventi, nonché ai mutati bisogni sociali e sociosanitari emergenti nel territorio regionale.

Le modifiche si configurano come intervento di revisione sistematica che, pur mantenendo l'impianto generale del regolamento vigente, introduce aggiornamenti sostanziali in termini di definizioni, modelli organizzativi, procedure e strumenti operativi.

2. Ambito e contenuto delle modifiche

L'intervento regolamentare incide in modo diffuso su numerose disposizioni del testo vigente, mediante sostituzione di commi e articoli, introduzione di nuove disposizioni e abrogazione di norme non più coerenti con il quadro ordinamentale vigente.

In particolare, le modifiche riguardano gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49 e 50; l'abrogazione degli articoli 12 e 15; nonché la soppressione degli articoli da 20 a 26.

3. Profili innovativi e direttrici di riforma

3.1 Adeguamento al decreto legislativo n. 62 del 2024 e revisione delle definizioni

L'articolo 2 viene modificato mediante la sostituzione dell'espressione "progetto di vita indipendente" con "progetto di vita" e l'eliminazione del riferimento agli adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale.

Tale intervento si pone in coerenza con il mutato quadro normativo nazionale e introduce un approccio più ampio e integrato alla presa in carico della persona, orientato alla multidimensionalità dei bisogni.

3.2 Revisione della classificazione delle strutture e introduzione di modelli flessibili

Le modifiche agli articoli 3 e 4 sono dirette a superare la classificazione rigida delle strutture basata esclusivamente sulla tipologia di servizio, valorizzando i bisogni specifici dell'utenza e gli esiti della valutazione multidimensionale, nonché consentendo l'erogazione integrata di più tipologie di servizi all'interno della medesima struttura, nel rispetto dei requisiti specifici.

Contestualmente, è prevista l'abrogazione delle disposizioni relative alle strutture per la prima infanzia, in coerenza con il diverso assetto ordinamentale del settore.

3.3 Introduzione e disciplina di nuovi modelli abitativi

L'articolo 5 e il nuovo articolo 12-bis introducono e disciplinano modelli innovativi di intervento, tra cui gruppi appartamento evoluti, soluzioni di abitare assistito, senior cohousing e cohousing inter-generazionale.

Tali modelli sono caratterizzati da maggiore flessibilità organizzativa, favoriscono l'autonomia e l'inclusione sociale e prevedono il coinvolgimento attivo degli utenti e delle reti di supporto. La definizione delle specifiche caratteristiche organizzative è demandata a successivi atti della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento.

3.4 Rafforzamento dell'appropriatezza e della presa in carico integrata

Le modifiche introdotte, in particolare agli articoli 3, 13 e 14, prevedono l'obbligatorietà della valutazione multidimensionale ai fini dell'inserimento nelle strutture, il coinvolgimento della unità di valutazione territoriale (UVT), del servizio sociale comunale e del sistema sanitario, nonché l'introduzione del Piano Assistenziale Individuale (PAI) quale strumento di programmazione degli interventi.

Viene altresì esplicitato il raccordo con i livelli essenziali di assistenza e con i meccanismi di compartecipazione alla spesa sanitaria.

3.5 Razionalizzazione delle tipologie di servizi e de-istituzionalizzazione

Le modifiche agli articoli 6, 8, 9, 10 e 11 introducono una ridefinizione delle capacità ricettive in termini non rigidi ("di norma"), una maggiore flessibilità nell'organizzazione delle strutture e la valorizzazione di modelli di accoglienza a dimensione familiare e comunitaria.

Tali interventi sono finalizzati a ridurre i processi di istituzionalizzazione e a garantire una maggiore coerenza tra bisogni dell'utente e setting assistenziale.

3.6 Revisione del sistema autorizzatorio e rafforzamento del coordinamento con SUAPE

Le modifiche al Titolo III concernono l'allineamento del procedimento autorizzatorio alla disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia (SUAPE), la semplificazione proce-

durale e la definizione più puntuale dei requisiti minimi generali e delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.

3.7 Introduzione della banca dati regionale delle strutture (SIWE)

Con la sostituzione dell'articolo 37 è istituita la banca dati regionale delle strutture sociali nell'ambito del Sistema Informativo Integrato del Welfare (SIWE), con finalità di monitoraggio, programmazione e tracciabilità dei procedimenti autorizzatori.

I Comuni sono individuati quali soggetti responsabili dell'alimentazione e aggiornamento dei dati.

3.8 Aggiornamento della disciplina dell'accreditamento e dei controlli

Le modifiche agli articoli 39-43 introducono una revisione del sistema dei requisiti ulteriori per l'accreditamento, il rafforzamento dei controlli e delle verifiche ispettive, nonché la possibilità di delega delle funzioni di vigilanza ai Comuni o ad altri enti competenti.

È altresì previsto l'inserimento dei soggetti accreditati nella banca dati regionale.

3.9 Raccordo con LEPS, Terzo settore e strumenti di governance

Le disposizioni modificative introducono un esplicito riferimento ai Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), rafforzano il ruolo degli enti del Terzo settore nei processi di programmazione e consultazione e aggiornano la disciplina degli organismi consultivi, tra cui la Consulta regionale.

4. Disposizioni abrogative e transitorie

Il testo prevede l'abrogazione di disposizioni non più coerenti, con particolare riferimento agli articoli 12, 15 e 51, la soppressione del capo relativo ai servizi per la prima infanzia e una disciplina transitoria che consente l'accreditamento provvisorio delle strutture già autorizzate per un periodo massimo di dodici mesi.

5. Conclusioni

L'intervento normativo in esame persegue l'obiettivo di adeguare il regolamento regionale ai principi della normativa nazionale vigente, ai modelli contemporanei di intervento sociale e sociosanitario, nonché alle esigenze di semplificazione amministrativa e di rafforzamento dei sistemi di controllo.

La proposta si caratterizza per l'introduzione di strumenti di maggiore flessibilità organizzativa, il rafforzamento dell'integrazione socio-sanitaria, la centralità della valutazione multidimensionale e del progetto individuale, nonché il potenziamento dei sistemi informativi e di monitoraggio.

Nel complesso, le modifiche proposte risultano coerenti con il quadro normativo vigente e funzionali al miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità del sistema integrato dei servizi alla persona.

RELAZIONE TECNICA SULLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

La presente relazione è redatta sulla base dello schema di proposta regolamentare recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4 (Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione), e della deliberazione di approvazione preliminare dello schema. La proposta non incide sull'impianto generale del regolamento, ma ne aggiorna contenuti, lessico e strumenti operativi, al fine di renderlo coerente con l'evoluzione normativa e con i bisogni attuali del sistema dei servizi sociali, sociosanitari e socioeducativi.

Valutazione degli effetti finanziari

Ai fini dell'articolo 12 della legge regionale n. 24 del 2016, la proposta non determina nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Le modifiche incidono principalmente su definizioni, requisiti, procedure, modalità organizzative e raccordi istituzionali del sistema delle strutture sociali e sociosanitarie.

Le disposizioni che valorizzano la valutazione multidimensionale, il PAI, i LEA e i LEPS non comportano l'istituzione di nuove prestazioni finanziate con risorse aggiuntive regionali, ma coordinano la disciplina regolamentare con il quadro vigente. L'eventuale attribuzione di quote sanitarie in favore delle comunità integrate avviene sulla base della normativa vigente in materia e in relazione ai bisogni assistenziali accertati.

Le modifiche relative al SUAPE, al SIWE, alla banca dati regionale delle strutture, alla vigilanza e all'accreditamento sono dirette a semplificare, coordinare e rendere tracciabili i procedimenti amministrativi, senza prevedere lo sviluppo di nuove piattaforme o nuove spese obbligatorie a carico del bilancio regionale.

La sola previsione che richiama espressamente profili di spesa riguarda il funzionamento del nucleo tecnico per l'accreditamento; tale spesa è ricondotta allo stanziamento già previsto dall'articolo 3, comma 7, della legge regionale n. 4 del 2021 e successive modificazioni.

Conclusione

La quantificazione di nuovi oneri è pari a zero, in quanto la proposta è attuabile con le risorse disponibili a legislazione vigente e, per i profili già coperti da specifici stanziamenti, nei limiti delle autorizzazioni di spesa esistenti.

RELAZIONE ONERI AMMINISTRATIVI

La presente relazione è redatta sulla base dello schema di proposta regolamentare, recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4 (Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione), e della deliberazione di approvazione preliminare dello schema. La proposta non incide sull'impianto generale del regolamento, ma ne aggiorna contenuti, lessico e strumenti operativi, al fine di renderlo coerente con l'evoluzione normativa e con i bisogni attuali del sistema dei servizi sociali, sociosanitari e socioeducativi.

Valutazione degli oneri amministrativi

Ai fini dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2016, la proposta non introduce nuovi oneri amministrativi generalizzati a carico dei cittadini. Le disposizioni riguardano principalmente soggetti gestori delle strutture, comuni, SUAPE, Regione e altri enti competenti nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, di vigilanza e di accreditamento.

Per le imprese, gli enti del Terzo settore e gli altri soggetti gestori interessati, la proposta non configura un sistema di adempimenti ulteriore e autonomo rispetto a quello già previsto per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento, ma aggiorna e riallinea le modalità procedurali relative al SUAPE, al SIWE e alla banca dati regionale delle strutture.

Destinatari	Adempimento o effetto amministrativo	Valutazione
Cittadini e utenti	Accesso ai servizi e alle strutture secondo criteri aggiornati, con maggiore attenzione a PAI, valutazione multidimensionale, LEA, LEPS e modelli abitativi flessibili	Non sono introdotti nuovi adempimenti amministrativi diretti o nuovi obblighi documentali generalizzati
Soggetti gestori pubblici e privati	Presentazione o gestione delle istanze autorizzatorie tramite SUAPE; aggiornamento dei dati e delle variazioni nella banca dati SIWE e registrazione dei verbali di vigilanza	Si tratta di modalità di coordinamento e tracciabilità dei procedimenti già necessari per l'esercizio delle strutture
Comuni e SUAPE	Rilascio dell'autorizzazione, verifica dei requisiti, convalida dei dati nel SIWE e registrazione dei verbali di vigilanza	Gli adempimenti sono riferiti alle funzioni amministrative già attribuite e sono razionalizzati mediante strumenti digitali
Regione e nucleo tecnico	Aggiornamento dei requisiti, accreditamento, controlli, albo/banca dati dei soggetti accreditati e monitoraggio	Le attività sono svolte nell'ambito delle competenze istituzionali e delle risorse disponibili a legislazione vigente

Conclusione

La proposta non determina nuovi oneri amministrativi diretti a carico dei cittadini e non introduce adempimenti duplicativi per imprese, enti del Terzo settore o altri utenti. Gli effetti amministrativi consistono principalmente nel riordino, aggiornamento e digitalizzazione di procedure già previste, con conseguente maggiore chiarezza, tracciabilità e coordinamento istituzionale.

RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DIGITALE

La presente relazione è redatta sulla base dello schema di proposta regolamentare recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4, e della deliberazione di approvazione preliminare dello schema. La proposta non incide sull'impianto generale del regolamento, ma ne aggiorna contenuti, lessico e strumenti operativi, al fine di renderlo coerente con l'evoluzione normativa e con i bisogni attuali del sistema dei servizi sociali, sociosanitari e socioeducativi.

Impatto sulla priorità digitale

Ai fini dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 24 del 2016, la proposta incide positivamente sul principio della priorità digitale, in quanto rafforza l'utilizzo degli strumenti digitali già previsti dall'ordinamento regionale per la gestione dei procedimenti amministrativi relativi alle strutture sociali e sociosanitarie.

In particolare, la proposta coordina il procedimento autorizzatorio con lo sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE), prevedendo che la realizzazione e il funzionamento delle strutture siano subordinati al rilascio dell'autorizzazione da parte dello sportello competente e che la domanda sia presentata al SUAPE, secondo la disciplina regionale sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi.

La proposta valorizza inoltre il sistema informativo integrato del welfare (SIWE), prevedendo la convalida dei dati autorizzativi nella banca dati, l'allegazione dei verbali di vigilanza nell'apposita sezione, la registrazione delle variazioni, l'istituzione della banca dati delle strutture presso l'Assessorato competente e l'inserimento dei soggetti accreditati nella banca dati dedicata.

Tali disposizioni non introducono una nuova piattaforma digitale, ma razionalizzano e rendono più tracciabile l'utilizzo degli strumenti esistenti, migliorando la qualità dei dati, la trasparenza amministrativa, il monitoraggio e la programmazione regionale.

Conclusione

La proposta risulta coerente con il principio della priorità digitale, poiché orienta i procedimenti verso canali digitali e banche dati regionali già previste, senza introdurre ulteriori adempimenti informatici non necessari o duplicativi.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Soggetti destinatari. Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4 (Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera b), la parola: "indipendente" è soppressa;
- b) alla lettera c), la parola: "indipendente" è soppressa.

Art. 2

Tipologie. Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Le tipologie di servizi erogati dalle strutture di cui ai commi 3, 4 e 5 possono essere offerte all'interno di una stessa struttura sociale, fermo restando il possesso, per ciascuna tipologia, dei requisiti specifici definiti ai sensi dell'articolo 28.";
- b) al comma 8, le parole "nel piano personalizzato di assistenza" sono sostituite dalle seguenti: "nel piano assistenziale individuale (PAI)";
- c) il comma 9 è sostituito dal seguente:
"9. I criteri e i programmi d'inserimento e di dimissione, nell'ambito delle tipologie di servizi di cui ai commi 2 e 3, sono definiti dall'ente gestore in raccordo con il servizio sociale professionale del comune competente per territorio e con gli altri servizi di volta in volta coinvolti sulla base delle specifiche esigenze della persona.".

Art. 3

Articolazione delle strutture sociali. Sostituzione del comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, è sostituito dal seguente:

"2. Le strutture sociali, fatte salve particolari eccezioni, accoglibili se opportunamente comprovate, motivate e giustificate, sono articolate in base al target di utenti cui si rivolgono: anziani, persone con disabilità, minori, madri con bambini, persone con disturbo mentale e ai bisogni specifici, espressi e manifestati, ovvero scaturenti da una valutazione multidimensionale o indicate nella relazione di accompagnamento presentata dal servizio che ne chiede l'inserimento."

Art. 4

Case famiglia, gruppi di convivenza e gruppo appartamento. Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente "Case famiglia, gruppi di convivenza e gruppo appartamento";
- b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le case famiglia, i gruppi di convivenza e i gruppi appartamento accolgono, fino a un massimo di sei persone omogenee per fascia d'età e problematiche, siano esse minori e adolescenti, persone con disabilità o disturbo mentale che richiedono interventi a bassa intensità sanitaria, educativa e relazionale, minori e adulti con problematiche affettive, relazionali e sociali, per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale. Nel caso di necessità di un inserimento in emergenza, la struttura, entro il termine di quarantacinque giorni, conferma o meno la coerenza e omogeneità dello stesso con i bisogni degli ospiti già presenti. L'organizzazione della vita quotidiana deve essere il più possibile simile a quella di una famiglia naturale.";

- c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La casa famiglia è una modalità di accoglienza di persone in difficoltà, caratterizzata da un progetto gestionale da parte di una coppia di adulti, dotati di qualità personali (maturità affettiva e capacità di prendersi cura dell'altro) e di solida preparazione teorica e tecnica, che vivono insieme agli ospiti e per i quali tale accoglienza sia la loro principale fonte di reddito. La casa famiglia si caratterizza come punto di riferimento per la ricostruzione di rapporti affettivi parentali in situazioni di carenza o disgregazione del nucleo familiare naturale. Qualora nessuno dei due adulti abbia il requisito richiesto, essi sono affiancati da un educatore la cui presenza oraria è definita nel piano personalizzato. Le case famiglia sono distinte in comunità per minori, per giovani adulti e comunità per adulti e ospitano persone della stessa età.";
- d) al comma 3:
1) al secondo periodo, le parole: "all'autonomia professionale" sono sostituite dalle seguenti: "all'autonomia personale";
2) al terzo periodo, le parole "e orientamento," sono sostituite dalle seguenti: ", orientamento e";
- e) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
"3-bis. Il Gruppo appartamento (GA) è una forma di abitare assistito rivolta in particolare, ma non esclusivamente, a persone affette da disagio psichico seguite con frequenza variabile da uno o più operatori esperti. Il GA si propone, tramite un intervento educativo di base composto da una pluralità di azioni attuate nella quotidianità della casa, di agevolare il processo di integrazione sociale degli utenti, affinché possano raggiungere e mantenere un adeguato equilibrio psico-emotivo nella prospettiva di una vita soddisfacente ed una buona realizzazione personale. I GA possono prevedere il coinvolgimento costante di utenti, familiari e/o caregiver, o di soggetti che hanno maturato una diretta, continua e specifica esperienza nel sostegno alle persone con disabilità psichica, coerentemente con le disposizioni nazionali e regionali vigenti. Il GA può essere altresì esteso ad altre fattispecie, anche mediante l'utilizzo dell'approccio all'housing sociale e del cohousing nelle loro diverse formulazioni e ipotesi operative. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, possono

essere individuate le ulteriori fattispecie organizzative sulla base dei bisogni e delle esigenze emergenti. Il GA prevede la partecipazione degli utenti alle spese, da stabilire con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali.";

- f) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Le comunità devono possedere i requisiti strutturali previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione e devono avere spazi collettivi adeguatamente accessibili, almeno due stanze, un servizio igienico e idonei percorsi di collegamento. È previsto, inoltre, il totale abbattimento delle barriere architettoniche.";
- g) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Le comunità dispongono di locali adibiti a cucina e dispensa limitando il ricorso a soggetti esterni alla struttura a eventi eccezionali.".

Art. 5

Comunità di pronta accoglienza. Sostituzione del comma 2, dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. Il comma 2, dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008 è sostituito dal seguente:

"2. La pronta accoglienza può essere assicurata da famiglie affidatarie, attraverso posti localizzati all'interno di altre strutture residenziali similari e può essere costituita da un apposito nucleo inserito in altra struttura, affine per tipologia, funzioni e scopi. La capacità ricettiva della comunità non può superare gli otto posti.".

Art. 6

Residenze comunitarie diffuse per anziani. Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le residenze comunitarie diffuse sono costituite da alloggi di piccole dimensioni e varia tipologia, unità residenziali dotate di tutti gli ausili per consentire una vita autonoma. Possono essere localizzate all'interno

- di un immobile dedicato allo scopo, articolato in unità abitative singole o doppie, con una capacità ricettiva massima da definire con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, coerentemente con le indicazioni nazionali.";
- b) al comma 3, le parole: "coppie o persone singole" sono sostituite dalla seguente: "persone";
- c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. La distribuzione interna degli spazi permette facilità di movimento e di circolazione alle persone anziane, comprese quelle che si muovono con l'utilizzo di specifici ausili. I servizi collettivi sono progettati e organizzati per persone che vivono abitualmente nel proprio alloggio. L'inserimento può avere carattere temporaneo oppure di continuità e permanenza. Il servizio è rivolto a persone anziane autosufficienti o con ridotta mobilità ma in grado di autogestirsi, o in situazioni particolari o con bisogni specifici richiedenti risposte mirate e, pertanto, con ampio margine di flessibilità, praticabile con un approccio al social housing, al cohousing e all'housing solidale nelle sue diverse forme, per la cui disciplina, definizione delle caratteristiche specifiche del servizio, organizzazione e requisiti strutturali si rimanda all'articolo 28, comma 1.".

Art. 7

Comunità residenziali per persone con disabilità
e per il "dopo di noi". Modifiche
all'articolo 9 del decreto del Presidente
della Regione n. 4 del 2008

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le comunità residenziali per persone con disabilità sono strutture a bassa intensità assistenziale, parzialmente autogestite, destinate a soggetti maggiorenni, privi di validi riferimenti familiari, in condizioni di disabilità fisica, intellettiva o sensoriale con una buona autonomia, tale da non richiedere la presenza di operatori in maniera continuativa, secondo le logiche di un approccio orientato al cohousing, all'housing sociale e all'housing solidale.";
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La comunità residenziale ha una capaci-

- tà ricettiva non superiore a otto persone accolte ed è organizzata in appartamenti contigui collocati in civili abitazioni, oppure articolati in unità abitative e residenziali, destinate a un minor numero di persone, anche legate da relazioni amicali e affettive e da reciproco supporto.";
- c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Gli appartamenti derivanti dal recupero del patrimonio urbanistico esistente sono dotati di tutti gli ausili per consentire una vita autonoma, di servizi collettivi, ambienti ad uso comune, servizi generali, atti a consentire una scelta tra vita autonoma o comunitaria.";
 - d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. La distribuzione interna degli spazi permette alle persone facilità di movimento e di circolazione, anche quando supportate da specifici ausili.";
 - e) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. In apposito ambiente è predisposto un ambulatorio, per consultazioni ed eventuali visite periodiche. In alternativa possono essere stipulate convenzioni con poliambulatori, case della comunità o altre strutture sanitarie con caratteristiche similari.";
 - f) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. In relazione al grado di autonomia dei singoli ospiti, può essere assicurata la presenza di operatori nelle ore notturne e la presenza non continuativa di altro personale nel corso della giornata.";
 - g) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. La comunità residenziale si configura come struttura idonea a garantire anche il "Dopo di noi" in favore di persone che presentino le caratteristiche previste per ciascun servizio.";
 - h) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
"8-bis. I requisiti specifici sotto il profilo strutturale, organizzativi e di personale sono definiti con successivo atto deliberativo, da adottarsi ai sensi del comma 1, dell'articolo 28."

Art. 8

Comunità di accoglienza per minori. Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

- "1. Le comunità di accoglienza per minori sono servizi residenziali che accolgono bambine e bambini, ragazze e ragazzi e adolescenti con una situazione familiare pregiudizievole per la loro crescita, segnalate all'autorità giudiziaria competente che dispone l'inserimento in relazione al livello di gravità e pregiudizio e alla capacità della famiglia di collaborare fattivamente al superamento delle difficoltà.";
- b) la lettera d) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
"d) l'elaborazione e la realizzazione di un progetto educativo individuale a favore del minore con l'obiettivo, se possibile, del rientro nel proprio contesto familiare o dell'inserimento in altra famiglia o, ancora, del raggiungimento di un adeguato grado di autonomia;"
- c) la lettera d) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
"d) cura e riabilitazione, qualora se sia necessario ricostruire o sanare disfunzioni temporanee della personalità e fronteggiare, elaborare e superare particolari situazioni psico-patologiche determinate da eventi e situazioni traumatiche.";
- d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. La comunità di accoglienza è una struttura che offre ospitalità e protezione in sostituzione temporanea della famiglia e delle relative funzioni genitoriali non esercitabili o compromesse da gravi difficoltà sociali, personali e di relazione. La comunità di accoglienza è rivolta a minori per i quali non è disponibile una famiglia affidataria o per i quali si è in attesa dell'eventuale affido oppure, se dichiarato lo stato di adottabilità, in attesa di idonea famiglia disponibile all'adozione. La comunità di accoglienza ha il compito di offrire al bambino e all'adolescente un ambiente a carattere familiare con relazioni significative a livello affettivo, educativo, cognitivo e di promozione di abilità sociali.".

Art. 9

Comunità alloggio per anziani. Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
- a) al comma 5 le parole "per un periodo non superiore ai trenta giorni" sono sostituite dal-

le parole "per un periodo non superiore ai quarantacinque giorni" e dopo le parole "per un numero massimo di due ospiti" sono aggiunte le parole "se autorizzati";

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Al fine di favorire la permanenza nella stessa struttura di anziani ai quali è sopraggiunta, successivamente all'inserimento, una condizione di non autosufficienza, le comunità alloggio possono prevedere uno specifico nucleo per massimo un terzo degli ospiti accolti, rispettando i requisiti organizzativi e strutturali previsti per le comunità integrate di cui all'articolo 13. Per le finalità previste dal primo periodo, può essere predisposta una zona separata ma collegata funzionalmente al resto della struttura. In assenza di tali nuclei non è consentita la permanenza in comunità alloggio di anziani in condizioni di non autosufficienza.".

Art. 10

Senior cohousing e cohousing
intergenerazionale. Inserimento dell'articolo
12-bis del decreto del Presidente della Regione
n. 4 del 2008

1. Dopo l'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, è inserito il seguente:

"Art. 12-bis (Senior cohousing e cohousing intergenerazionale)

1. Il senior cohousing e il cohousing intergenerazionale costituiscono forme di abitare collaborativo e solidale finalizzate a promuovere l'autonomia personale, la permanenza nel contesto di vita, il sostegno reciproco, la prevenzione dell'isolamento sociale e il benessere relazionale delle persone accolte.

2. Il senior cohousing è rivolto, in via prevalente, a persone anziane autosufficienti o parzialmente autosufficienti, nonché a persone con bisogni di lieve intensità assistenziale, che scelgono di condividere spazi abitativi, servizi e attività comuni, mantenendo la titolarità di spazi individuali e la propria autonomia personale.

3. Il cohousing intergenerazionale è rivolto a persone appartenenti a diverse fasce di età, organizzate in un contesto abitativo improntato alla solidarietà, alla reciprocità, alla mutualità e allo scambio intergenerazionale, anche al fine di favorire l'inclusione sociale, il supporto relazionale e la costruzione di reti di comunità.

4. Le strutture di cui al presente articolo sono realizzate in unità abitative o complessi residen-

ziali costituiti da spazi privati e spazi comuni destinati alla vita di relazione, nel rispetto della dignità, della riservatezza, della libertà di scelta e dei bisogni delle persone accolte.

5. L'accoglienza nelle soluzioni di cui al presente articolo è subordinata alla verifica di compatibilità tra le caratteristiche delle persone inserite, i livelli di autonomia richiesti, le finalità del progetto abitativo e la sostenibilità organizzativa della convivenza.

6. Le forme di senior cohousing e di cohousing intergenerazionale possono prevedere, in relazione ai bisogni delle persone accolte, servizi di supporto sociale, socioassistenziale, educativo o di accompagnamento, secondo modalità flessibili e graduate, senza snaturare il carattere abitativo e comunitario dell'intervento.

7. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, previo parere della Commissione consiliare competente da esprimersi entro trenta giorni, decorsi i quali se ne prescinde, sono definiti i requisiti strutturali, organizzativi e gestionali, la capacità ricettiva, i criteri di accesso, le modalità di valutazione dei bisogni, nonché gli standard di qualità e i profili di compartecipazione eventualmente applicabili alle tipologie di utenza."

Art. 11

Comunità integrate per anziani. Modifiche
all'articolo 13 del decreto del Presidente della
Regione n. 4 del 2008

1 All'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole: "e prestazioni programmate mediche e infermieristiche" sono sostituite dalle seguenti: "e di carattere sanitario";
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. L'inserimento è disposto a seguito di valutazione multidimensionale da parte della unità di valutazione territoriale (UVT) distrettuale competente, integrata dall'operatore del servizio sociale comunale di residenza del destinatario finale dell'intervento, dal medico di medicina generale e/o e del servizio sanitario territoriale che ha in carico la persona. Per ciascun utente è elaborato il PAI, nel quale sono indicate le prestazioni sociali e sanitarie necessarie, individuate in relazione al quadro clinico e ai bisogni socio assistenziali a questo correlati. Ai pazienti

- delle comunità del presente articolo sono attribuite, sulla base della vigente normativa in materia, porzioni di costi sanitari in relazione ai bisogni assistenziali, a carico dell'azienda sociosanitaria locale competente.";
- c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
- "2. La comunità integrata per anziani non può avere una capacità ricettiva superiore a trenta posti letto."

Art. 12

Comunità integrate per persone con disabilità e per il "dopo di noi". Modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
- "2. La struttura è finalizzata a garantire un adeguato livello di qualità e benessere a persone maggiorenni in situazione di compromissione funzionale, con limitata o assenza di autonomia, assicurando le prestazioni sanitarie programmate in relazione alle specifiche esigenze degli ospiti.";
- b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
- "2-bis. L'inserimento è disposto a seguito di valutazione multidimensionale da parte della unità di valutazione territoriale (UVT) distrettuale competente, integrata dall'operatore del servizio sociale comunale di residenza del destinatario finale dell'intervento, dal medico di medicina generale e del servizio sanitario territoriale che ha in carico la persona. Per ciascun utente è elaborato il PAI, nel quale sono indicate le prestazioni sociali e sanitarie necessarie, individuate in relazione al quadro clinico ed ai bisogni socio assistenziali a questo correlati. Ai pazienti delle comunità del presente articolo sono attribuite, sulla base della vigente normativa in materia, porzioni di costi sanitari in relazione ai bisogni assistenziali, a carico dell'azienda sociosanitaria locale competente.".
- c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
- "3. La capacità ricettiva della comunità integrata non può essere superiore a trenta posti letto."

Art. 13

Centri di aggregazione sociale. Modifiche
all'articolo 17 del decreto del Presidente della
Regione n. 4 del 2008

1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- a) al comma 2, dopo le parole: "difficoltà relazionali" sono aggiunte le seguenti: ", a rischio di emarginazione ed esclusione sociale";
- b) al comma 6, dopo le parole "di lavanderia e stireria" sono aggiunte le seguenti: ", anche tramite servizi integrativi, a domanda individuale, resi dai comuni in favore dei cittadini che non possono provvedervi in autonomia".

Art. 14

Centri socio-educativi diurni. Modifiche
all'articolo 18 del decreto del Presidente della
Regione n. 4 del 2008

1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I centri socio-educativi diurni sono strutture, o moduli strutturali, con funzioni di accoglienza, sostegno alla domiciliarità, promozione della vita di relazione, sviluppo di competenze personali e sociali, destinati a specifici gruppi di persone:
 - a) minori;
 - b) anziani;
 - c) persone con disabilità (fisiche, intellettive, sensoriali);
 - d) persone con disturbo mentale ben compensate, o affette da altre patologie con esiti stabilizzati."
- b) al comma 2, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: "Devono essere comunque sempre garantite le disposizioni in merito alla privacy degli utenti.";
- c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. I centri diurni per persone con disturbo mentale quali strutture semiresidenziali con funzioni socioriabilitative di carattere prevalentemente sociale possono essere gestiti previo accordo con le aziende del servizio sanitario regionale sulla base dei bisogni sanitari espressi nei piani terapeutici indivi-

duali dei pazienti.";

d) al comma 5, le parole "nel lavoro scolastico" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito delle attività scolastiche".

Art. 15

Centri per la famiglia. Sostituzione dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008 è sostituito dal seguente:

"Art. 19 (Centri per la famiglia)

1. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, sono definiti, coerentemente con la normativa nazionale e regionale in materia, i compiti e i requisiti dei centri per la famiglia."

Art. 16

Requisiti minimi generali per le strutture sociali. Modifiche all'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- a) la lettera f) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"f) garantire l'assenza di barriere architettoniche, salvo nei casi in cui è espressamente consentita un'accessibilità limitata ad una parte più o meno estesa della struttura, nonché l'osservanza della normativa vigente in materia di sicurezza e antincendio;"
- b) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
"c) predisporre per le persone ospitate un piano assistenziale individuale e, per i minori, un piano educativo individuale;"
- c) alla lettera h) del comma 2 le parole "regolamento interno di funzionamento" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento interno";
- d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Le eventuali sperimentazioni di nuovi servizi o nuove modalità di gestione dei medesimi sono sottoposte dal comune interessato alla direzione generale competente per materia che valuta la congruità, l'adeguatezza e la coerenza rispetto agli standard minimi espressi sulla base dei bisogni dei de-

stinatari degli interventi. La Giunta regionale definisce i requisiti e gli standard minimi delle sperimentazioni.".

Art. 17

Requisiti specifici per le singole tipologie di strutture. Modifiche all'articolo 28 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. All'articolo 28 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I requisiti specifici per le singole tipologie di strutture sociali sono definiti, nel rispetto dei criteri generali contenuti nel presente regolamento, dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia politiche sociali, sentita la Consulta regionale per i servizi sociali, sociosanitari e sanitari.";
- b) al comma 2, dopo le parole "possono condividere i servizi generali" sono aggiunte le seguenti: "ed eventuali ulteriori spazi per attività comuni meglio descritti e disciplinati dalla Giunta regionale".

Art. 18

Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione. Modifiche all'articolo 29 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. All'articolo 29 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La realizzazione e il funzionamento delle strutture sociali, pubbliche e private sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione da parte dello sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE) territorialmente competente.";
- b) al comma 5 le parole "sono soggetti all'autorizzazione" sono sostituite dalle parole "sono oggetto di autorizzazione" e dopo le parole "trasformazione di strutture destinate ad attività sociali e socio-sanitarie" sono aggiunte le parole ", compresi gli adeguamenti alla normativa vigente".

Art. 19

Accertamento dei requisiti e rilascio dell'autorizzazione. Sostituzione del comma 3, dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. Il comma 3, dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008 è sostituito dal seguente:

"3. L'atto autorizzativo è emanato dall'ufficio SUAPE competente per territorio, nel rispetto delle indicazioni introdotte dalla normativa regionale vigente. Se, nel corso dell'esame della documentazione, si rileva la necessità di provvedere alla sua integrazione, i termini del procedimento sono prorogati sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, trascorsi inutilmente i quali l'autorizzazione si intende concessa."

Art. 20

Elementi dell'autorizzazione. Sostituzione del comma 2 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. Il comma 2, dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, è sostituito dal seguente:

"2. Il comune è tenuto a comunicare alla direzione generale competente per materia, in raccordo con l'ente gestore della struttura, i dati di cui al comma 1 attraverso la loro convalida nella banca dati nell'ambito del sistema informativo integrato del welfare (SIWE) di cui all'articolo 37."

Art. 21

Vigilanza e verifica periodica dei requisiti. Modifiche all'articolo 32 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008:

1. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- a) al comma 2 dopo le parole "applicazione dei contratti di lavoro" sono aggiunte le seguenti: "e la verifica rispetto alla conformità dell'autorizzazione alla normativa vigente";
- b) al comma 3 dopo le parole "fascicolo relativo all'autorizzazione al funzionamento della struttura" sono aggiunte le seguenti: "e allegato nell'apposita sezione nella banca dati

SIWE".

Art. 22

Sospensione e revoca dell'autorizzazione.
Sostituzione del comma 3 dell'articolo 33
del decreto del Presidente della Regione
n. 4 del 2008

1. Il comma 3 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, è sostituito dal seguente:

"3. L'autorizzazione al funzionamento si intende revocata ove il legale rappresentante del soggetto gestore non richieda al comune, entro un anno dalla data del provvedimento di sospensione, la verifica circa il superamento delle carenze riscontrate.".

Art. 23

Autorizzazione di nuove strutture. Modifiche
all'articolo 34 del decreto del Presidente della
Regione n. 4 del 2008

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La Giunta regionale definisce l'assetto delle strutture residenziali a carattere comunitario sulla base degli indicatori di fabbisogno determinati con atti deliberativi. Su tali presupposti il SUAPE territorialmente competente rilascia l'autorizzazione, previa verifica della compatibilità con gli indirizzi programmatori. L'autorizzazione alla realizzazione delle strutture residenziali a carattere comunitario è subordinata al loro inserimento nel Piano locale unitario dei servizi (PLUS).";
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione è presentata dal soggetto titolare della struttura al SUAPE competente, in conformità alla disciplina di cui alla legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi), e successive modifiche e integrazioni, e ai relativi provvedimenti attuativi.";
- c) al comma 4, le parole "all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa destinazione" sono sostituite dalle seguenti:
"alla diversa destinazione di strutture già

esistenti", dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Tutte le variazioni devono essere registrate nella banca dati SIWE."

Art. 24

Banca dati delle strutture. Sostituzione dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. L'articolo 37 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008 è sostituito dal seguente: "Art. 37 (Banca dati delle strutture)

1. Presso l'Assessorato regionale competente in materia di politiche sociali è istituita la banca dati delle strutture, nell'ambito del SIWE con finalità di monitoraggio e programmazione in materia di strutture sociali e sociosanitarie della Regione.

2. I comuni curano la raccolta e l'aggiornamento dei dati sul SIWE di tutte le autorizzazioni e relative variazioni.

3. Con successivo provvedimento sono definite le modalità con cui la Regione renderà pubblico il registro aggiornato delle strutture sociali."

Art. 25

Azioni di tutela dei cittadini. Modifiche all'articolo 38 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. Al comma 1 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, le parole "; la Regione disciplina, inoltre, i tempi entro i quali deve essere attivata la procedura di verifica ed assicurata una adeguata risposta" sono sostituite dalle seguenti: "nonché i tempi entro i quali deve essere attivata la procedura di verifica ed assicurata una adeguata risposta".

Art. 26

Attribuzione delle funzioni in materia di accreditamento. Modifiche all'articolo 39 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. All'articolo 39 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- a) al comma 1, le parole "ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 41 della legge regionale n. 23 del 2005" sono soppresse;
- b) al comma 3, le parole "Ai sensi degli articoli 8 e 41 della legge regionale n. 23 del 2005,

- le" sono sostituite dalla seguente: "Le";
- c) al comma 4, le parole "delle strutture regionali" sono sostituite dalle seguenti: "della struttura regionale";
 - d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Le spese per il funzionamento del nucleo tecnico, compresa la formazione e la definizione dei gettoni di presenza da riconoscere ai relativi componenti, gravano sullo stanziamento di cui al comma 7, dell'articolo 3, della legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4 (Legge di stabilità 2021), e successive modifiche ed integrazioni. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti la composizione del nucleo e l'ammontare dei gettoni. Con successiva determinazione del direttore del servizio competente si provvede alla nomina dei componenti.";
 - e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. La Giunta regionale stabilisce i criteri per la definizione delle tariffe da corrispondere ai soggetti accreditati.".

Art. 27

(Requisiti ulteriori per l'accreditamento.
Modifiche all'articolo 40 del decreto del Presidente
della Regione n. 4 del 2008)

1. All'articolo 40 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, previo parere della Commissione consiliare competente da esprimersi entro trenta giorni, decorsi i quali se ne prescinde, possono essere previsti eventuali requisiti ulteriori oltre a quelli previsti al comma 1.";
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. L'accreditamento dei centri socio-educativi diurni è rilasciato dalla Regione subordinatamente alla sussistenza dei seguenti requisiti ulteriori:
 - a) possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
 - b) coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione sociale e sociosanitaria regionale e locale;
 - c) accettazione di sistemi di controlli esterni sulla appropriatezza e sulla qualità delle prestazioni erogate;
 - d) impegno a chiedere preventivo assenso al comune in caso di aumento della retta a ca-

- rico degli ospiti;
- e) realizzazione di programmi di formazione e di aggiornamento del personale.".

Art. 28

Procedura di accreditamento.
Modifiche all'articolo 41 del decreto del
Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. All'articolo 41 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole "del servizio competente dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale" sono sostituite dalle seguenti: "del servizio competente per materia";
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La Regione, a seguito di verifica positiva del possesso dei requisiti ulteriori e autocertificati, adotta il provvedimento espresso. I termini per il rilascio dell'accREDITAMENTO sono definiti con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali.".

Art. 29

Sospensione e revoca dell'accREDITAMENTO.
Modifiche all'articolo 42 del decreto del
Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. All'articolo 42 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- a) al comma 2, dopo le parole "le necessarie verifiche ispettive" sono aggiunte le seguenti: "che, se necessario, può demandare al comune territorialmente competente";
- b) al comma 3, dopo le parole "la sospensione con prescrizioni" è aggiunta la seguente: "e";
- c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. L'attività di vigilanza e controllo sul rispetto dei requisiti di accREDITAMENTO è svolta dalla Regione che può delegarla ai comuni territorialmente competenti o ad altri enti deputati ad attività di controllo dalla normativa vigente.".

Art. 30

Albo regionale dei soggetti accreditati.
Sostituzione del comma 3, dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. Il comma 3 dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008 è sostituito dal seguente:

"3. I soggetti accreditati sono, inoltre, inseriti nella banca dati dedicata nell'ambito del portale SIWE.".

Art. 31

Principi e criteri generali. Modifiche all'articolo 45 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. Al comma 1 dell'articolo 45, del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- a) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
"b-bis) priorità di accesso dei servizi e delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS);";
- b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) priorità di accesso ai servizi per le persone in situazioni di difficoltà di inserimento attivo, in condizioni di disabilità o non autosufficienza, per problemi derivanti da violenza intra ed extra familiare.".

Art. 32

Determinazione della compartecipazione ai costi.
Modifiche all'articolo 46 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. Al comma 2 dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, le parole "la Giunta regionale individua annualmente" sono sostituite dalle seguenti: "la Giunta regionale individua e aggiorna, con deliberazione da adottare su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali".

Art. 33

Principi generali. Modifiche all'articolo 47 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. Al comma 1 dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, le parole "delle associazioni di volontariato e di promozione sociale, della cooperazione sociale, favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati" sono sostituite dalle seguenti: "degli enti del Terzo settore (ETS), di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche e integrazioni".

Art. 34

Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria.
Sostituzione dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. L'articolo 48 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008 è sostituito dal seguente:

"Art. 48 (Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria)
1. La Conferenza territoriale sanitaria e socio-sanitaria svolge le funzioni di cui all'articolo 35 della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore).".

Art. 35

Consulta regionale per i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari. Modifiche all'articolo 49 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. All'articolo 49 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Consulta regionale per i servizi socia-

- li, sociosanitari e sanitari, di cui all'articolo 24 della legge regionale n. 23 del 2005:
- a) ha funzioni di consulenza generale in materia sociale e di integrazione socio-sanitaria;
 - b) concorre a formulare le linee generali di indirizzo e la definizione delle priorità in materia sociale in relazione al fabbisogno rilevato dal territorio e/o e dal Piano locale unitario dei servizi (PLUS);
 - c) formula proposte e suggerimenti al fine di assicurare una maggiore efficacia ed economicità dei servizi sociali;
 - d) esprime parere, in particolare, sulla proposta di piano regionale dei servizi alla persona e sugli aggiornamenti annuali.";
- b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
- "4. La Consulta può essere convocata quando lo richiede il suo presidente ed è convocata entro dieci giorni quando ne faccia formale richiesta, indicando gli argomenti da trattare, un terzo dei suoi componenti.";
- c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
- "6. Le attività della Consulta sono disciplinate nel regolamento di funzionamento da approvarsi nella prima seduta utile successiva all'insediamento.";
- d) la lettera f) del comma 7 è sostituita dalla seguente:
- "f) da sei rappresentanti degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 e successive modifiche e integrazioni";
- e) dopo la lettera g) del comma 7 è aggiunto il seguente periodo: "La Giunta regionale può integrare la composizione con ulteriori componenti la cui presenza risulti essenziale rispetto alle esigenze di particolari settori di intervento.".

Art. 36

Osservatorio regionale sulle povertà. Composizione. Modifiche all'articolo 50 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. All'articolo 50 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Osservatorio regionale sulle povertà. Composizione";
- b) la lettera d) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
"d) da un rappresentante degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a

- norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), e successive modifiche e integrazioni;"
- c) dopo la lettera g) del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "La Giunta regionale può integrare la composizione con ulteriori componenti la cui presenza risulti essenziale rispetto a esigenze contingenti di particolare rilevanza."

Art. 37

Disposizioni generali, transitorie e finali. Modifica della rubrica del titolo VI del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. La rubrica del titolo VI del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, è sostituita dalla seguente: "Disposizioni generali, transitorie e finali".

Art. 38

Disposizioni generali. Inserimento dell'articolo 51-bis del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008

1. Dopo l'articolo 51, nel titolo VI del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008 è inserito il seguente articolo:

"Art. 51-bis (Disposizioni generali)

Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, previo parere della Commissione consiliare competente da esprimersi entro trenta giorni, decorsi i quali se ne prescinde, possono essere definiti, per specifiche esigenze, requisiti strutturali e organizzativi differenti rispetto a quelli indicati nel presente regolamento."

Art. 39

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento le strutture in possesso di autorizzazione all'esercizio sono accreditate automaticamente in via provvisoria per il termine massimo di dodici mesi.

2. Le disposizioni relative alla composi-

zione della Consulta di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008 sono applicate a partire dal termine della prima ricostituzione normativamente prevista.

3. La disciplina relativa alle strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) e all'articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, è da considerarsi transitoria sino all'entrata in vigore di una successiva regolamentazione.

Art. 40

Abrogazioni

1. Nel decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, sono abrogati:

- a) la lettera f), del comma 1, dell'articolo 2;
- b) la lettera e), del comma 1, e il comma 6, dell'articolo 3;
- c) la lettera e), del comma 1, dell'articolo 4;
- d) gli articoli 12 e 15;
- e) il capo V del titolo II e gli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26;
- f) i commi 2, 3 e 4, dell'articolo 29;
- g) il comma 3, dell'articolo 34;
- h) la lettera d), del comma 7, dell'articolo 49;
- i) i commi 1 e 2, la lettera e), del comma 3, i commi 4 e 6 dell'articolo 50;
- j) l'articolo 51.

2. Nel decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2018, n. 1 (Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione). Revisione e integrazioni delle norme sulle strutture per l'infanzia e istituzione della struttura sociale "gruppo appartamento". Modifica degli articoli 3, 4, 5, 15, 21, 22, 23, 24, 28 e introduzione degli articoli 24 bis e 24 ter), sono abrogati gli articoli 3, 4 e 5.

Art. 41

Norma finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e della finanza pubblica.

Art. 42

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).